



**Banche
Assicurazioni
Finanza**

Italian Banking Insurance and Finance Federation

Le priorità della comunità finanziaria italiana per l'agenda europea 2019-2020

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

Ania
Associazione Nazionale
Per le Imprese Finanziarie

AIFI

Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt

aep

AIPB ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER
LA PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI

A.N.F.I.R.
Associazione Nazionale
Intermediari Finanziari

AssoFiduciaria

ASSOFIN
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEI MERCATI FINANZIARI

ASSOGESTIONI
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEI MERCATI FINANZIARI

ASSOIMMOBILIARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEI MERCATI FINANZIARI

assoprevidenza

ASSORETI

**ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI
MERCATI FINANZIARI - ASSOGIM**

Novembre 2019

Questa nota è stata realizzata dalla Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF) e dalle sue associate per avviare una riflessione congiunta con gli europarlamentari italiani.

La Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF) nasce nel 2008 dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dall'Associazione Italiana fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Alla Federazione, "Casa Comune del Risparmio e della Finanza", aderiscono ad oggi 13 associazioni: ABI, ANIA, AIFI, nonché ADEPP, AIPB, ANFIR, ASSOFIDUCIARIA, ASSOFIN, ASSOGESTIONI, ASSOIMMOBILIARE, ASSOPREVIDENZA, ASSORETI, ASSOSIM.

La Federazione, che ha sede a Roma e Bruxelles:

- è aperta alla collaborazione con altre Associazioni imprenditoriali;
- promuove il ruolo dell'industria bancaria, assicurativa e finanziaria in sintonia con gli interessi generali del Paese;
- rappresenta nei confronti di Autorità politiche e monetarie, delle Associazioni di categoria e dell'opinione pubblica le posizioni delle Associazioni aderenti in tema di politiche economiche e sociali;
- tutela la logica di impresa e si adopera per la diffusione della concorrenza, puntando sulla valorizzazione dell'attività bancaria, assicurativa e finanziaria in termini di trasparenza, al servizio dei consumatori e dei risparmiatori.

Per conoscerci meglio: www.febaf.it e [@febaf](https://twitter.com/febaf). Seguici anche sulla newsletter [Lettera f](#) .

Indice

Introduzione.....	4
1. Il settore bancario di fronte alle sfide della modernizzazione e dell'integrazione dei mercati.....	10
2. Implementazione di "Basilea 3".....	13
3. Iniziative Legislative sulle Esposizioni Deteriorate	16
4. Finanza Sostenibile	19
5. Le "European Secured Notes"	22
6. Regolamento sui prodotti pensionistici paneuropei (PEPP)	23
7. Implementazione del "Pacchetto Bancario Europeo". Le norme di secondo livello ...	26
8. La revisione di Solvency II	30
9. Proposta di direttiva in materia di assicurazione autoveicoli (MID)	33
10. Standard contabili (IFRS 17).....	36
11. Revisione AIFMD	39
12. Le società fiduciarie in una prospettiva europea	41

Introduzione

Tra vecchie incertezze e nuove sfide: come definire le nuove priorità per il settore finanziario italiano all'avvio della nuova legislatura europea

La nuova legislatura europea, la nona dalle elezioni dirette del Parlamento europeo, si apre con poche certezze e con molte incognite: l'instabilità politica mondiale, la debole crescita delle economie occidentali rispetto a quelle emergenti, le guerre commerciali tra Oriente ed Occidente, e la difficile ripresa economica nel nostro Continente.

A fronte di ciò, le prospettive, gli obiettivi e i mandati degli stakeholders si adeguano e si rimodellano in un ambiente socioeconomico e politico dinamicamente imprevedibile.

La Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF), che insieme alle sue tredici associate rappresenta l'industria finanziaria italiana, si interroga sulle necessità e lavora agli strumenti per favorire la nostra comunità finanziaria nel più ampio contesto dell'economia reale e per lo sviluppo sostenibile del nostro paese e dell'Unione di cui l'Italia è membro fondatore.

Il documento presentato oggi intende fornire le basi per avviare una riflessione sulle tematiche regolamentari in discussione, gli scenari, i problemi e le opportunità ad esse correlate. Un mezzo di confronto e di supporto alle decisioni politiche attraverso un contributo tecnico, che si evolve alla luce delle nuove evidenze, e che intende essere di sostegno all'attività parlamentare - e non solo - dei rappresentanti italiani presso le istituzioni europee.

In questo contesto siamo lieti di presentare qui di seguito, e in sintesi, le priorità e gli obiettivi principali del settore finanziario italiano in tema di legislazione e policy europee. Sono tredici priorità. Tredici come le nostre associate, ma che interessano tutte le componenti dell'industria del risparmio e danno espressione unitaria e coerente alla visione della comunità finanziaria del nostro Paese per lo sviluppo più generale dell'economia e della società europea.

1) Lavorare affinché la stabilità finanziaria e la crescita economica vadano di pari passo

L'obiettivo di stabilità finanziaria non può essere solo un tramite nel perseguire l'obiettivo della crescita economica. Le modifiche del quadro regolamentare che coinvolgono il sistema finanziario italiano ed europeo nel suo complesso devono essere inserite in una più ampia visione, operando accurate analisi di impatto *ex-ante* per misurare eventuali effetti (voluti e non voluti) che nuove leggi possono avere sull'economia reale. Stabilità finanziaria e crescita economica non possono prescindere l'una dall'altra nelle azioni di *better regulation*, ma devono essere viste come due facce della stessa medaglia.

2) Rendere il quadro regolamentare europeo ed internazionale più semplice, trasparente, coordinato e proporzionale

Anche per l'assenza di una vera e propria Carta Costituzionale europea, è necessario oggi spingere affinché l'Europa prosegua senza esitazioni nel processo di armonizzazione normativa attraverso l'adozione di "codici comuni" - o "Single Rulebook" - nelle materie socioeconomiche più rilevanti e sensibili, quali il diritto penale, commerciale e fallimentare. Inoltre, l'implementazione nella regolamentazione europea degli standard elaborati a livello globale (regole di Basilea III) deve tenere in attenta valutazione le tipicità del sistema economico e sociale europeo - che vede PMI e famiglie come perni - onde evitare svantaggi competitivi in Europa rispetto agli altri ordinamenti giuridici. Il quadro delle regole internazionali non deve creare svantaggi competitivi con altre zone economiche del mondo, bensì essere sempre semplice, trasparente, proporzionale e coerente.

3) Completare l'Unione bancaria e armonizzare le norme per la risoluzione bancaria

Superati i dieci anni dalla crisi finanziaria del 2008-2009, diventa prioritario completare l'Unione bancaria e definire un quadro normativo armonizzato a livello europeo per la gestione delle crisi delle banche non assoggettabili a risoluzione e, in generale, rendere più certo, trasparente ed efficiente il sistema della risoluzione riducendone l'onerosità e migliorandone la governance, sia a livello europeo che a livello nazionale.

4) Rilanciare l'Unione dei mercati dei capitali in un'Europa post-Brexit

Riprendere con vigore e visione d'insieme il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali (CMU) al fine di rendere più competitivo il sistema finanziario ed imprenditoriale europeo. Un progetto completo che veda nel supporto all'economia reale strumenti di raccolta a lungo termine anche collocabili sui mercati internazionali - che ne abbasserebbero i costi e diversificherebbero il rischio - come gli *European Secured Notes*. Di costi si parla anche per altri strumenti che renderebbero i mercati finanziari europei più efficienti. Il lungo iter legislativo che sta portando alla nascita dei prodotti pensionistici paneuropei (PEPP) dovrebbe evitare onerosi costi di compliance, prevedere parità di trattamento tra le differenti tipologie di fornitori e considerare le già esistenti regole di settore a protezione del contraente. Il progetto di CMU trova nuove ragioni per essere realizzato una volta che sarà chiarito il quadro derivante dalla Brexit. Esso deve inoltre centrare l'obiettivo di un quadro armonizzato e omogeneo che faciliti la raccolta e la gestione di fondi alternativi in tutta Europa, ma che tenga anche conto nell'implementazione e revisione delle Direttive dei diversi contesti legislativi per non penalizzare già in partenza l'operatività dei gestori. Infine, un ulteriore passo in avanti nell'armonizzazione del diritto comunitario nel campo della CMU dovrebbe tener conto del ruolo delle società fiduciarie. A sostegno di una visione di lungo termine c'è bisogno da un lato di salvaguardare i fattori di supporto ai finanziamenti dell'economia reale - come lo *SME Supporting Factor* - ed estendere e approvare altri trattamenti preferenziali sia alle infrastrutture che rispettano particolari requisiti ("*Infrastructure Supporting Factor*") sia a categorie di finanziamenti retail, come la cessione di una quota dello stipendio o pensione (cessione del quinto); dall'altro, introdurre nuove asset class per investimenti azionari di lungo periodo che prevedano requisiti patrimoniali incentivanti e dei principi contabili internazionali che non penalizzino gli operatori.

5) *Rivolgere maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile ed al suo finanziamento*

Tra le principali sfide della prossima legislatura europea vi è - anche e soprattutto per il settore finanziario - la questione della sostenibilità e di come promuovere gli investimenti sostenibili e innovativi virando verso una politica industriale verde e assicurando un'equità sociale dell'intero processo. Gli operatori dell'industria finanziaria sono attori centrali di una efficace transizione verso un'economia e una società sostenibile in qualità di catena di trasmissione tra risparmiatori-investitori e mondo produttivo. La loro capacità di indirizzare il risparmio e canalizzare le risorse verso obiettivi di sviluppo sostenibile - attraverso la finanza sostenibile e la finanza per gli SDGs - potrebbe essere valorizzata e potenziata da parte dei policy-maker, costruendo sulle pratiche di mercato già diffuse ed evitando effetti spiazzamento. Ad esempio, sarebbe opportuno valorizzare quelle forme di finanza attente al sociale ed ai territori tipiche del nostro e di altri Paesi europei. Con specifico riferimento alla "finanza verde", l'industria finanziaria italiana è pronta a rispondere e a sostenere un European Green Deal e le esigenze di cambiamento. Le specificità del sistema socioeconomico europeo già citate sarebbero tuttavia penalizzate da un modello *one-size-fits-all*. Sarebbe dunque utile considerare approcci e interventi che tengano conto delle differenze tra i vari settori finanziari e la proporzionalità nei settori stessi. Differenze e specificità che possono essere ricomposte attraverso la promozione di approcci collaborativi e partenariati - tanto domestici (FeBAF è membro dell'Osservatorio italiano per la finanza sostenibile - OIFS coordinato dal MATTM, dove promuove la costituzione di un Centro Finanziario Italiano per la finanza sostenibile, ed è membro dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile - ASviS) quanto globali (FeBAF aderisce ai Principles for Responsible Investment - PRI ed ai Principles for Sustainable Insurance - PSI dell'ONU).

6) *La disaster risk reduction e il ruolo delle assicurazioni*

Come membro attivo dell'Alleanza del Settore Privato con l'ONU (UNISDR) per una Società resiliente ai Disastri (ARISE), FeBAF, insieme alle sue associate, è dedita a far crescere la consapevolezza sul tema dei rischi da disastri, promuovendo l'implementazione di progetti ed attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella Sendai Framework. Prevenire e gestire correttamente i rischi catastrofici è essenziale per rendere i sistemi più resilienti e meno vulnerabili nei confronti di shock esterni. Un modello misto pubblico-privato nella gestione delle cd. "CatNat" può consentire una maggiore resilienza delle comunità. Le assicurazioni, in particolare, possono fornire un contributo peculiare dato dal proprio ruolo di gestori professionali del rischio. La capacità di valutazione e gestione dei rischi - propria del core business assicurativo - e l'ingente patrimonio informativo su cui possono contare le assicurazioni sono centrali in questo processo, attraverso maggiore certezza e rapidità nei risarcimenti, minor onere per le finanze pubbliche, attenzione maggiore alle misure di prevenzione al fine di favorire la mitigazione e un miglior adattamento ai fenomeni climatici. A tal fine, FeBAF sostiene l'importanza di integrare maggiormente i filoni della riduzione dei rischi da disastri e degli impatti climatici con quelli della finanza sostenibile e dell'Unione dei Mercati di Capitali.

7) *Sfruttare al meglio le innovazioni tecnologiche (Fintech & Insurtech) nel segno del rispetto delle regole uguali per tutti e del rispetto della dignità e della privacy*

La prossima legislatura dovrà creare, con metodo integrato e coordinato, le condizioni affinché si sviluppi un ecosistema europeo che permetta di sfruttare al meglio le innovazioni delle tecnologie digitali per aprire nuovi orizzonti di crescita, occupazione e sviluppo per le imprese e i cittadini. In questo contesto massima attenzione dovrà essere data alla sicurezza cibernetica, al regime di accesso, gestione e protezione dei dati. Il quadro normativo dovrà assicurare la parità delle regole tra tutti coloro che offrono servizi basati sulla gestione dei dati, in primo luogo quelli finanziari e di pagamento, indipendentemente dal loro stato giuridico, secondo il principio “stessi rischi, stesse regole” e avendo particolare riguardo alle attività delle grandi piattaforme che gestiscono reti sociali e commerciali. La certezza del diritto e la corretta allocazione delle responsabilità sono essenziali per garantire un sano sviluppo e utilizzo delle nuove tecnologie.

8) Ricalibrare i regimi di tassazione per le piattaforme online (webtax)

Anche i regimi di tassazione devono essere coerenti con gli obiettivi strategici dell’Europa e devono tenere conto dell’effettivo trasferimento di valore e del contributo di tutti i soggetti economici al benessere comune con particolare riguardo alle attività economiche sviluppate dalle grandi piattaforme che offrono servizi e prodotti attraverso “la rete” e che oggi spesso sfuggono a forme impositive analoghe a quelle delle altre imprese con un danno delle finanze pubbliche degli Stati e della concorrenza.

9) Proseguire nella lotta a ogni forma di crimine finanziario

Infine, la lotta al crimine finanziario, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è una priorità del settore finanziario italiano che è pronto a rafforzare la collaborazione con le autorità pubbliche nazionali, europee ed internazionali per un miglior utilizzo delle tecnologie informatiche in questo settore. In tal senso vanno operati maggiori sforzi affinché’ il crimine finanziario cibernetico sia percepito come obiettivo primario da parte di tutti gli stakeholder interessati.

10) Rafforzare programmi pubblici e privati per un’adeguata educazione finanziaria

Questi processi di cambiamento che stiamo osservando non possono essere affrontati senza una adeguata e rafforzata educazione civica e finanziaria. In questo campo la FeBAF e le sue associate sono da tempo impegnate a promuovere percorsi di educazione finanziaria ad ogni livello di età, e collaborando anche con la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (Feduf).

11) Rilanciare il ruolo degli investitori istituzionali a sostegno dell’economia reale

La competizione su scala globale, la spinta ad innovare e avvantaggiarsi dei cambiamenti tecnologici, la necessità di adottare una scala dimensionale “appetibile” per gli investitori, sono sfide capital intensive che le imprese europee non possono affrontare con il solo ricorso al canale

bancario. Occorre una strategia complessiva di crescita quantitativa e qualitativa del tessuto imprenditoriale e finanziario dell'Unione europea e del nostro 'sistema Paese'. Fornire fonti di capitale il più diversificate possibile diventa necessario per aumentare l'abilità delle imprese di resistere a possibili recessioni economiche e per rendere il mercato finanziario più resiliente durante gli shock economici. Questo è un obiettivo chiave perseguito tramite l'Unione dei Mercati dei Capitali, ma occorre promuovere con maggiore slancio l'impegno degli investitori istituzionali nel finanziamento dell'economia reale. Questi infatti, in particolar modo compagnie d'assicurazione e fondi pensione, rappresentano alternative naturali d'investimento di lungo periodo.

FeBAF e le sue associate lavorano attivamente, insieme ai soggetti previdenziali (Casse e fondi negoziali), alle assicurazioni e agli operatori di private equity, private debt e venture capital, e a tutti gli altri stakeholders, tra cui la Confindustria, per realizzare una strategia nazionale di sviluppo della finanza d'impresa, dei mercati dei capitali, della crescita dimensionale delle imprese e della loro abilità di accedere al capitale sui mercati.

12) Rafforzare i sistemi di garanzia a supporto delle PMI

Le PMI europee fanno molto ricorso a forme di indebitamento come scoperti e prestiti bancari o contratti di leasing mentre il ricorso al capitale è considerato "rilevante" soltanto per una esigua minoranza. Per tale ragione, assieme ai necessari sviluppi del mercato europeo dei capitali e dell'approccio "culturale" in favore del debito da parte delle nostre imprese, è necessario supportare le PMI nel loro accesso al canale bancario attraverso idonei sistemi di garanzia sui crediti. Lo scopo è di ridurre il livello di incertezza a cui sono esposte le PMI attraverso l'assorbimento di una porzione delle perdite dei mutuanti in caso di default. La nostra posizione è chiara: l'Italia e l'Unione Europea devono incoraggiare gli investimenti e, alla luce degli attuali limiti di bilancio e normativi, risulta chiara la necessità di strumenti vari ed efficienti. Nel 2015 FeBAF ha costituito una task force italiana sui sistemi di garanzia sui crediti (SGC) che include le associazioni che aderiscono alla Federazione insieme a singoli operatori finanziari (banche, compagnie assicurative, fondi), l'associazione delle imprese e dei confidi, policy makers, autorità di regolamentazione, enti territoriali (le Regioni). Tale gruppo di lavoro ha realizzato - e continua a realizzare - proposte operative per potenziare gli effetti di uno strumento che ha raggiunto risultati importanti, il Fondo di Garanzia per le PMI, attraverso la valorizzazione delle sinergie a livello europeo (ad es. con i fondi strutturali e con l'Investment Plan) e a livello locale (con il contributo delle singole regioni).

13) Incoraggiare e migliorare i rapporti di vicinato e le relazioni economico-finanziarie con i partner europei, il Mediterraneo e l'area dell'est e sud-est Europa

Lo sviluppo di rapporti bilaterali a livello europeo e internazionale è un obiettivo prioritario che consente di coltivare relazioni con soggetti e istituzioni che sono espressione, nelle loro realtà nazionali, di interessi economici significativi, e che concorrono, ciascuno nella propria specificità, alla formazione delle politiche europee di settore. I Dialoghi sui servizi finanziari che la FeBAF ha in corso con le sue omologhe sin dal 2014, in particolare con Francia, Germania e Gran Bretagna,

rappresentano un importante esercizio per lo sviluppo di posizioni di politica economica convergente e nel contempo per la valorizzazione delle specificità dei servizi finanziari a livello nazionale. La FeBAF è impegnata a rafforzare il dialogo e il rilancio della integrazione economica e finanziaria con i paesi del Sud Est Europa e con quelli della sponda Sud del Mediterraneo. Questo dialogo si inquadra nel più ampio programma di collaborazione e partenariato con i Balcani Occidentali e i Paesi dell'Euro-Mediterraneo avviato dalla Commissione e dal Parlamento europeo, anche con riferimento alle opportunità offerte dall'allargamento del Piano Juncker ai paesi terzi e al rafforzamento del programma InvestEU. In queste aree il nostro Paese e la comunità finanziaria rappresentata da FeBAF possono assumere una posizione di primo piano, non soltanto sullo sviluppo di rapporti economico-finanziari di mutuo beneficio, ma anche nel concorrere a far assumere al 'sistema paese' un ruolo politico attivo e di leadership nelle politiche europee di vicinato e di cooperazione internazionale. Un esempio concreto di questa strategia è fornito dal Trieste - Eastern Europe Investment Forum, quest'anno alla sua quarta edizione, e dall' Euro-Mediterranean Forum, che ha avuto il suo battesimo a luglio di quest'anno, in cooperazione con Intesa Sanpaolo e alla presenza di numerosi ospiti internazionali.

1. Il settore bancario di fronte alle sfide della modernizzazione e dell'integrazione dei mercati

Le banche per la crescita

L'avvio della nuova legislatura europea deve coincidere con la revisione e il rilancio del processo di integrazione europeo.

L'Europa è interessata da grandi mutamenti sociali, economici, demografici, tecnologici e ambientali. Essi devono essere affrontati con nuovo slancio, nuove energie, nuove idee nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Occorre in primo luogo colmare la lacuna della mancanza di una Carta Costituzionale Europea che fornisca un solido fondamento giuridico allo sviluppo dell'Europa e proseguire il processo di armonizzazione normativo attraverso l'adozione di Codici comuni nelle materie socioeconomiche più rilevanti e sensibili, quali il diritto penale, commerciale e fallimentare.

Con senso propositivo bisogna individuare ciò che può essere migliorato nell'architettura normativa e istituzionale europea, avendo come obiettivo la crescita economica, l'occupazione, la posizione competitiva dell'Europa rispetto ad altre aree geografiche. Questi obiettivi devono costituire i parametri rispetto ai quali valutare, attraverso accurate analisi di impatto, l'adozione di qualsiasi nuova proposta normativa.

Le banche sono parte integrante del processo di rilancio dell'economia italiana e europea a fianco delle istituzioni, delle imprese e delle famiglie e svolgono ogni giorno con rigore morale, impegno, professionalità e responsabilità il ruolo propulsivo a favore dello sviluppo economico.

La stabilità del settore finanziario è una condizione per la crescita, ma senza crescita viene meno anche la stabilità. Il quadro delle regole bancarie deve essere stabilizzato, reso più semplice, trasparente, coordinato e proporzionale per ridurre rischi sistemici e garantire la solidità del settore bancario senza che sia però ridotta la capacità delle banche di sostenere una crescita sostenibile, equa ed inclusiva. Occorre ridare vigore al progetto dell'unione dei mercati finanziari per dotare l'economia europea di una capacità competitiva analoga a quella delle grandi economie mondiali.

Occorre una visione integrata, anche sotto il profilo regolamentare, per gestire e sfruttare al meglio il passaggio a una economia digitale e dei dati, garantendo che nessuno sia privilegiato o

lasciato indietro, che i diritti fondamentali siano sempre tutelati e rafforzati e che la persona e la sua dignità rimangano al centro di ogni azione.

Una Europa per la crescita economica, per l'occupazione e per la sostenibilità: il ruolo delle banche

1. L'obiettivo primario della nuova legislatura europea deve essere quello della crescita economica, dell'occupazione, della sostenibilità e della competitività dell'economia europea. Ogni nuova proposta normativa, in qualunque campo, deve essere misurata rispetto a questi obiettivi.
2. Le banche sono ogni giorno al fianco di famiglie e imprese e debbono essere impegnate, con consapevolezza e rigore etico in un profondo rinnovamento per rispondere alle esigenze di una economia digitale e interconnessa, di mercati globali e di una società più equa ed inclusiva che garantisca diritti e doveri.
3. L'ambiente regolamentare in cui operano le banche deve essere coerente con questi obiettivi riducendo i rischi, promuovendo la stabilità del settore bancario ma senza comprimerne il ruolo a discapito della crescita e creando svantaggi competitivi rispetto ai settori bancari di altre aree geografiche mondiali. Per non penalizzare l'economia, sarà pertanto necessario tenere conto delle specificità europee nell'implementazione degli standard internazionali decisi dal Comitato di Basilea.
4. L'intero ciclo della regolazione, dalla progettazione all'adozione, implementazione, applicazione, valutazione e revisione di una norma deve essere sempre ispirato ai principi della migliore legislazione (better regulation) al fine di assicurare che le proposte normative raggiungano gli obiettivi al minimo costo e con i massimi benefici per i cittadini e le imprese, evitando tutti gli oneri non necessari sulla base di accurate analisi di impatto e garantendo proporzionalità, trasparenza e coerenza del quadro normativo.
5. È necessario che la regolamentazione individui i corretti incentivi per il finanziamento di attività che possono ridurre gli impatti ambientali o di attività che generano benefici sociali.
6. Prioritario, per completare l'Unione Bancaria Europea, è definire un quadro normativo armonizzato europeo per la gestione delle crisi delle banche non assoggettabili a risoluzione e in generale, rendere più certo, trasparente ed efficiente il sistema della risoluzione riducendone l'onerosità e migliorandone la governance.
7. La prossima legislatura dovrà creare, con metodo integrato e coordinato, le condizioni affinché si sviluppi un ecosistema europeo che permetta di sfruttare al meglio le innovazioni delle tecnologie digitali per aprire nuovi orizzonti di crescita, occupazione e sviluppo per le imprese e i cittadini. In questo contesto massima attenzione dovrà essere data alla sicurezza cibernetica, al regime di accesso, gestione e protezione dei dati. Il quadro normativo dovrà

assicurare la parità delle regole tra tutti coloro che offrono servizi basati sulla gestione dei dati, in primo luogo quelli finanziari e di pagamento, indipendentemente dal loro stato giuridico, secondo il principio “stessi rischi, stesse regole” e avendo particolare riguardo alle attività delle grandi piattaforme che gestiscono reti sociali e commerciali. La certezza del diritto e la corretta allocazione delle responsabilità è essenziale per garantire un sano sviluppo e utilizzo delle nuove tecnologie.

8. La lotta al crimine finanziario, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è una priorità del settore bancario. Le banche debbono essere in prima linea contro il crimine finanziario e sono pronte a rafforzare la collaborazione con le autorità pubbliche per un miglior utilizzo delle tecnologie informatiche in questo settore.
9. I processi di cambiamento che stiamo osservando non possono essere affrontati senza una adeguata e rafforzata educazione civica e finanziaria. In questo campo il settore bancario è da tempo impegnato a promuovere percorsi di educazione finanziaria ad ogni livello di età.
10. Anche i regimi di tassazione devono essere coerenti con gli obiettivi strategici dell’Europa e devono tenere conto dell’effettivo trasferimento di valore e del contributo di tutti i soggetti economici al benessere comune con particolare riguardo alle attività economiche sviluppate dalle grandi piattaforme che offrono servizi e prodotti attraverso “la rete” e che oggi spesso sfuggono a forme impositive analoghe a quelle delle altre imprese con un danno delle finanze pubbliche degli Stati e della concorrenza.

2. Implementazione di “Basilea 3”

Tema

Nel dicembre 2017, il Comitato di Basilea ha approvato un pacchetto denominato “Basel 3: finalising post-crisis reform”, contenente i nuovi Standard internazionali finalizzati a completare le riforme della disciplina prudenziale per le banche, varate in risposta alla più recente crisi finanziaria.

I nuovi Standard sono stati emanati dal Comitato di Basilea sulla base di un mandato conferitogli dal G20, secondo il quale tali Standard non avrebbero dovuto comportare “significativi incrementi dei requisiti patrimoniali”.

Quanto pubblicato dal Comitato di Basilea deve essere ora trasposto nella giurisdizione europea attraverso modifiche alle vigenti normative sui requisiti di capitale delle banche, secondo un processo di implementazione che è comunemente identificato nel dibattito politico come “Finalizzazione di Basilea 3”.

Aspetti rilevanti

Nonostante il vincolo contenuto nel mandato del G20, dalle prime analisi di impatto disponibili emerge che gli Standard proposti dal Comitato di Basilea prefigurano impatti rilevanti sul capitale delle banche europee: secondo l’analisi diffusa dall’EBA ad agosto 2019, le novità regolamentari comporterebbero un ammanco di fondi propri pari a 135 miliardi di Euro, peraltro computato considerando solo il capitale necessario a riportare le banche alla soglie di capitalizzazione minima (non quindi al livello di capitalizzazione attuale delle diverse banche). Inoltre, la stima non tiene conto dell’impatto sui requisiti di MREL/TLAC, ai quali le banche europee si stanno ancora allineando. Appare evidente che le stime numeriche smentiscono l’originario mandato del G20 di “non aumentare significativamente i requisiti di capitale”.

Alla luce di quanto sopra, è importante che in fase di recepimento dei nuovi Standard nella giurisdizione europea si tenga conto di questo severo impatto, valutandolo non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche alla luce del contesto economico e del vigente quadro regolamentare europeo.

In maggiore dettaglio, è in primo luogo necessario che il legislatore europeo tenga conto della necessità di supportare la crescita economica, consentendo alle banche di svolgere al meglio il loro ruolo di finanziatori dell'economia reale.

In tal senso, si auspica una corretta considerazione delle peculiarità del sistema socio-economico europeo, imperniato su PMI e famiglie, evitando di introdurre rigidità che finirebbero per svantaggiare l'Europa rispetto alle altre giurisdizioni.

Occorre infatti ricordare che il perseguimento tout court della stabilità finanziaria, senza tenere conto delle dinamiche economiche, può diventare nel medio periodo a sua volta una fonte di instabilità. Inoltre, occorre considerare che ogni variazione del quadro regolamentare ha delle ripercussioni sui piani di investimento delle banche.

In questa ottica, si auspica che l'analisi di impatto della nuova regolamentazione, oltre a dovere soddisfare i principi della "Better regulation", tenga conto non solo dell'impatto sulle banche, ma anche dell'impatto sull'economia reale.

In secondo luogo, è importante considerare che la regolamentazione europea è stata costantemente rafforzata negli ultimi anni con una serie di presidi normativi che hanno già anticipato alcuni elementi proposti dal Comitato di Basilea (si pensi per esempio all'esercizio del TRIM). Sarà quindi importante tenere conto dei progressi fatti in questo campo, evitando che la nuova normativa introduca ridondanze regolamentari.

La nostra posizione

Gli Standard del Comitato di Basilea di finalizzazione del pacchetto "Basilea 3" hanno un ambito di applicazione molto ampio, determinando impatti su molteplici aspetti dell'attività bancaria; essi infatti comportano modifiche alle regole sul calcolo dei requisiti a fronte dei rischi di credito, del rischio operativo, del rischio di mercato e del CVA; inoltre, introducono un nuovo vincolo, il c.d. output floor, cioè un livello minimo dei requisiti per le banche autorizzate ad utilizzare i modelli interni, basato sui requisiti calcolati secondo le metodologie standardizzate.

Con specifico riferimento al rischio di credito, le aree da considerare con maggiore attenzione riguardano il credito bancario a vista, i mutui residenziali, i finanziamenti al settore delle costruzioni, le esposizioni verso imprese (in particolare verso le società che non hanno rating), le esposizioni in equity.

Ugualmente, affinamenti sarebbero opportuni con riferimento agli altri framework, così come la definizione di una appropriata modalità di calcolo dell'output floor.

Con specifico riferimento al rischio operativo, il passaggio dagli attuali modelli interni (non più previsti) ad un metodo standardizzato avrà un impatto rilevante per le banche. In particolare, per mitigare gli effetti negativi, sarebbe importante che, avvalendosi di una discrezionalità presente negli Standard internazionali, la componente del requisito basata sulle perdite pregresse venga sterilizzata per tutte le banche, indipendentemente dalla loro dimensione. Sarebbe inoltre auspicabile che nella nuova metodologia venissero introdotti affinamenti volti a considerare la riduzione del rischio ottenuta attraverso le coperture assicurative.

Da ultimo, è essenziale che la normativa europea conservi le disposizioni favorevoli introdotte o ampliate dal recente “Pacchetto bancario” (es. i fattori di supporto al credito delle PMI e delle infrastrutture, nonché il trattamento specifico per i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione). Ciò perché dette disposizioni sono state emanate proprio nell’ottica, condivisibile, di contemperare l’obiettivo della stabilità finanziaria con l’obiettivo della crescita economica.

I prossimi passi

L’ABI, che già aveva avviato la propria azione di advocacy con il Comitato di Basilea, ha già avviato, insieme a tutti i partner nazionali ed internazionali, interlocuzioni con l’EBA, con la Commissione e con i co-legislatori europei per rappresentare la necessità di introdurre cambiamenti significativi nell’agenda europea nelle direzioni indicate.

3. Iniziative Legislative sulle Esposizioni Deteriorate

Tema

La Commissione europea ha pubblicato nel marzo 2018 un pacchetto di misure volto a:

- assicurare che le banche accantonino fondi a copertura dei rischi insiti nelle esposizioni future allorché diventino non-performing - c.d. calendar provisioning - (Proposta di Regolamento sui requisiti minimi di copertura per le esposizioni deteriorate, c.d. NPEs);
- incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari sui quali le banche possano vendere i crediti deteriorati a soggetti attivi nella gestione dei crediti ("servicer") e ad investitori (Proposta di Direttiva sui gestori dei crediti, acquirenti di crediti e recupero garanzie);
- agevolare il recupero crediti attraverso procedure extragiudiziali di escussione delle garanzie reali (Proposta di Direttiva sui gestori dei crediti, acquirenti di crediti e sul recupero delle garanzie);
- assistere gli Stati membri che lo desiderano nel processo di ristrutturazione delle banche fornendo orientamenti non vincolanti, sotto forma di schema orientativo, per l'istituzione di società di gestione di attivi centralizzate a livello nazionale o per altre misure in materia di crediti deteriorati (Linee guida e raccomandazioni per gli Stati Membri - Asset management company blueprint).

Nel corso della precedente legislatura, il Regolamento sui requisiti minimi di copertura per le esposizioni deteriorate è stato approvato. Al contrario, con riferimento alla proposta di Direttiva sui gestori dei crediti, acquirenti di crediti e recupero garanzie, l'ottima bozza di compromesso, presentata dai relatori Gualtieri e de Lange, non è stata adottata in prima lettura e - per accelerare i lavori - il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di stralciare dalla proposta originaria della Commissione tutto il titolo relativo all'introduzione del meccanismo di "Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement (AECE)", vale a dire un "patto marciano" a livello europeo. Attualmente, il Consiglio sta lavorando per raggiungere un General Approach anche su questa specifica parte della proposta di Direttiva così da sollecitare il Parlamento a fare altrettanto.

Aspetti rilevanti

Come fortemente chiesto dall'ABI, il Regolamento sui requisiti di copertura è stato oggetto di una serie di correzioni per ridurre le svalutazioni dei crediti deteriorati, rendendole maggiormente

aderenti ai valori di mercato. Ciononostante, l'impatto della norma rimane rilevante, soprattutto per le banche che operano nell'acquisto dei crediti deteriorati sul mercato secondario, le quali si trovano in una posizione di svantaggio rispetto a soggetti non bancari, che non applicano la normativa in parola.

La nostra posizione

Con riferimento al Regolamento sui requisiti minimi di copertura, l'ABI ritiene opportune delle modifiche per correggere l'eccessiva penalizzazione sofferta dalle banche specializzate nell'acquisto dei crediti deteriorati sul mercato secondario, rivedendo l'ambito di applicazione del Regolamento stesso oltre alla ponderazione attualmente prevista per i crediti deteriorati dal vigente Regolamento sui requisiti di capitale.

Con riferimento alla bozza di Direttiva sui gestori dei crediti, acquirenti di crediti e recupero garanzie, in vista della redazione di un nuovo Draft Report, l'ABI ritiene necessario:

- eliminare qualsivoglia forma di preventivo consenso dei debitori per la realizzazione di cessioni di crediti deteriorati, poiché ciò risulterebbe di assoluto ostacolo alle operazioni di cessione in blocco che le banche stanno operando in questi anni anche con riferimento agli stock di NPLs (consenso invece richiesto da taluni emendamenti presentati in particolare dai verdi). Invero, le esigenze di tutela dei debitori sono soddisfatte dalla mera notifica della cessione;
- conferire un nuovo, specifico e circoscritto mandato ad EBA per la ridefinizione di un template per gli NPLs che sia effettivamente utilizzabile, al contrario di quello esistente che risulta eccessivamente;
- porre a carico dei gestori e acquirenti (purchaser e servicer) gli oneri di reporting nel continuo nei confronti delle autorità competenti;
- restringere l'ambito di applicazione della Direttiva solo ai NPLs, consentendo però agli Stati membri di estenderla anche alle cessioni di crediti in bonis;
- eliminare qualsivoglia opzione di "buy back" da parte del debitore, vale a dire la necessità che la banca prima di cedere il credito debba notificarlo al debitore per consentirgli eventualmente il riacquisto del medesimo alle stesse condizioni che sarebbero operate nei confronti di un purchaser;
- irrobustire tutti i requisiti, anche di governance, per il compimento dell'attività di servicer e l'esigenza che l'attività dei servicer rispetti tutti i diritti che il debitore vantava nei confronti dell'originario creditore;

- chiarire che, in caso di cessione, il cedente informi l'autorità competente di tutte le cessioni effettuate nell'arco di un congruo periodo di tempo e non su base continuativa, ma una sola volta dopo il trasferimento del contratto di credito/credito.

I prossimi passi

Stiamo svolgendo un'ampia azione di advocacy con tutte le Istituzioni coinvolte: l'obiettivo è di trovare una finestra regolamentare per introdurre direttamente o indirettamente i correttivi più opportuni al Regolamento sui requisiti minimi di copertura e per ottenere un testo della Direttiva sui mercati secondari degli NPLs che consenta un funzionamento efficace dei meccanismi previsti.

4. Finanza Sostenibile

Tema

L'8 marzo 2018, la Commissione europea ha pubblicato il Piano d'Azione sul Finanziamento della Crescita Sostenibile. Il documento segue l'accordo di Parigi, del dicembre 2015, sull'attuazione di misure per ridurre le emissioni di carbonio finalizzato ad arginare il cambiamento climatico. L'obiettivo è di riorientare gli investimenti pubblici e privati verso l'economia sostenibile (ambientale e sociale) al fine di trasformare il sistema economico europeo attraverso la ricerca e l'ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili.

Aspetti rilevanti

La definizione di ciò che è "verde" e/o "sostenibile" influenzerà i futuri movimenti di capitale per gli investimenti. La dimensione degli investimenti che dovrebbero essere destinati all'attuazione di attività sostenibili dovrà essere di almeno 180 miliardi di euro all'anno per raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 fissati per il 2030.

La Commissione europea sta completando, attraverso uno specifico "gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile", la classificazione del sistema di attività sostenibili (Tassonomia). In particolare, il gruppo di esperti ha raccolto le osservazioni della consultazione avviata nel mese di luglio. I contenuti della consultazione saranno messi a disposizione da parte della Commissione nella Piattaforma sulla Finanza Sostenibile, rendendo tali parametri disponibili per ulteriori valutazioni prima dell'entrata in vigore della regolamentazione.

I general approach relativi al Regolamento sulla cornice per la finanza sostenibile sono stati completati. I negoziati interistituzionali - c.d. trilogio - sono stati avviati di recente e l'approvazione del testo del Regolamento dovrebbe avvenire entro la fine del 2019. Elemento rilevante dei negoziati sarà la definizione del perimetro di delega alla Commissione (cosa confluirà nei successivi atti delegati) e di quanto, invece, rimarrà nella competenza degli Stati Membri (cosa confluirà nei successivi atti di implementazione).

Lo sviluppo del mercato dei capitali attraverso la finanza sostenibile rimane un obiettivo prioritario della Commissione. Lo sviluppo di tale mercato comporta l'implementazione della regolamentazione in diversi ambiti, soprattutto in tema di trasparenza sui rischi connessi ai fattori Environment, Social e Governance (ESG) e in tema di trattamento prudenziale per gli asset collegati ai fattori "E" e "S".

L'ESMA sta lavorando in tal senso per predisporre l'impianto regolamentare tecnico su: i) la trasparenza pre-contrattuale; ii) il contenuto delle informazioni multimediali; iii) il contenuto delle informazioni da recare nei report periodici. Le tre ESA (EBA, ESMA ed EIOPA) stanno invece lavorando congiuntamente per sviluppare degli standard tecnici di implementazione (ITS) sulla presentazione delle informazioni sulla finanza sostenibile.

La Commissione esaminerà, inoltre, l'inclusione dei rischi associati ai fattori ambientali e climatici nelle politiche di gestione del rischio e, sulla base di un mandato contenuto nel recente "Pacchetto bancario", esaminerà anche la possibilità di modificare la calibrazione dei requisiti patrimoniali delle banche.

I fattori ESG dovranno essere inoltre calibrati nella regolamentazione prudenziale (SREP) attraverso: i) l'identificazione degli asset da considerare sostenibili; ii) lo stress test; iii) l'identificazione e gestione dei rischi connessi agli asset sostenibili; iv) la valutazione e la gestione dell'impatto dei rischi sostenibili sulle attività di credito.

La nostra posizione

Si condividono gli obiettivi enunciati dalla Commissione europea con il suo Piano d'azione in materia di finanza sostenibile; vi è convinto sostegno per l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile e per un'economia europea che diventi più "verde". Anche per quanto concerne l'innovazione dei prodotti, si assiste a un crescente impegno delle imprese nella tutela dell'ambiente e della Società nel suo complesso.

È importante, peraltro, che le regole in corso di definizione su questi temi a livello europeo creino un quadro di riferimento che offra agli operatori gli incentivi giusti per rafforzare ancora di più il contributo alla sostenibilità dello sviluppo economico e sociale. Ad oggi, per esempio, riteniamo che i lavori in sede di tassonomia debbano non limitarsi a costruire un quadro normativo focalizzato esclusivamente sui mercati privati, ma anche includere i mercati pubblici.

Con riferimento al Regolamento sulla Disclosure, si segnala un impatto particolare sul settore del private capital. Secondo quanto stabilito dal Regolamento, i gestori dovranno fornire segnalazioni in merito al loro approccio alla sostenibilità, con riferimento a 3 diversi livelli: 1. pre-contrattuale (agli investitori), 2. pubblico (sul loro sito web), 3. periodico (attraverso il report annuale). Tali informazioni saranno richieste anche con riferimento alle remunerazioni e ad altri ambiti dell'attività dei gestori.

Alla luce di quanto sopra, sarà dunque importante che, come peraltro già sancito dal Regolamento, sia garantito e opportunamente implementato il principio di proporzionalità, in modo che i gestori possano dare attuazione alle regole a seconda della loro dimensione, natura, scala di attività, e al tipo di prodotti finanziari che gestiscono.

I prossimi passi

Si continuerà a sostenere le predette posizioni presso le competenti sedi istituzionali. L'avvio del Trilogo relativo al Regolamento sulla Tassonomia rappresenta la più imminente occasione di confronto.

5. Le “European Secured Notes”

Uno degli obiettivi dichiarati della Capital Markets Union (‘CMU’) è di rafforzare la capacità delle banche di supportare l’economia reale anche attraverso strumenti di raccolta di più lungo termine.

In questa ottica, le European Secured Notes (ESN) potrebbero rappresentare un ottimo strumento per raggiungere il suddetto obiettivo.

In maggiore dettaglio, le ESN sono degli strumenti finanziari che hanno una struttura con “dual recourse” analoga ai covered bond, garantiti da prestiti verso le PMI, anziché mutui fondiari o finanziamenti a pubbliche amministrazioni.

Nella Direttiva sui covered bond, recentemente emanata, è stato dato mandato alla Commissione di elaborare uno specifico report sulla possibilità di introdurre le ESN nell’ordinamento europeo ed, eventualmente, una specifica proposta legislativa in materia.

Le ESN rappresenterebbero un nuovo strumento di funding per le banche specifico per il finanziamento delle PMI, che grazie alla struttura “dual recourse” (cioè con la doppia garanzia della banca emittente e del pool di crediti appositamente segregati) potrebbe essere più facilmente collocato sui mercati internazionali a costi più bassi rispetto alle tradizionali obbligazioni. In sostanza, ci sarebbe la possibilità di avere costi di raccolta più bassi per le banche e quindi condizioni migliori di accesso al credito per le PMI.

Come per i covered bond, sarebbe peraltro auspicabile che per le ESN sia previsto un trattamento prudenziale preferenziale (in termini di minore assorbimento di capitale per le banche che acquistano questi titoli), in linea con la loro minore rischiosità.

6. Regolamento sui prodotti pensionistici paneuropei (PEPP)

Tema

Il 25 luglio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il regolamento sui prodotti pensionistici paneuropei, dando il via ad un'intensa attività normativa di "secondo livello" compito dell'Autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni (EIOPA).

I PEPP dovranno avere le stesse caratteristiche in tutta l'Unione Europea e potranno essere offerti da una vasta gamma di soggetti abilitati, come compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione, società di investimento e assets manager.

Inoltre, i PEPP offriranno alle persone una nuova opzione di risparmio a livello UE che integrerà i regimi pensionistici personali e occupazionali nazionali, ma soprattutto consentirà ai risparmiatori di poter continuare a contribuire alla loro pensione integrativa anche qualora dovessero trasferirsi in un altro Stato Membro.

Data l'enorme platea di potenziali acquirenti e la varietà delle imprese fornitrici nonché la molteplicità degli Stati Membri interessati, l'EIOPA sta lavorando ad un articolato sistema di normative tecniche di secondo livello che dovranno creare un "*level playing field*" tra tutti i soggetti interessati.

Tale produzione normativa è totalmente in capo all'Autorità di vigilanza che dovrà emanare 7 norme tecniche di regolamentazione (RTS), 2 norme tecniche di attuazione (ITS) e 3 atti delegati (DA).

Risultano di particolare interesse:

- l'indicazione delle tipologie di costo che rientrano nel novero delle spese da includere nel tetto sui costi previsto per l'opzione di base o *Basic PEPP*;
- la descrizione del contenuto, delle tempistiche di revisione e delle modalità di consegna del PEPP KID, e cioè del documento informativo precontrattuale che permetterà ai potenziali contraenti di comprendere il funzionamento e le caratteristiche del prodotto pensionistico;
- la definizione delle tecniche di mitigazione del rischio che, in base a quanto previsto nel Regolamento PEPP, sono, insieme alle garanzie del capitale, una prerogativa per l'opzione di base.

La nostra posizione

Costi

Il Regolamento PEPP introduce un tetto sui costi per l'opzione di base o *Basic PEPP* pari a "l'1% del capitale accumulato nell'anno". Il testo inoltre chiarisce che le tipologie di costi da includere nel tetto massimo dovranno essere specificati tramite opportuni RTS da parte di EIOPA.

In merito al tetto sui costi, sui quali si erano già espresse perplessità sulla norma di primo livello, sarà opportuno che l'EIOPA tenga conto di una serie di elementi; in particolare, occorre considerare che imporre un simile "tetto ai costi" non sempre rappresenta una misura presa a tutela degli investitori, ma, al contrario, questo potrebbe tradursi in un ostacolo alla concorrenza, non tenendo in debito conto i costi legati alla produzione del prodotto, alla sua distribuzione e alla consulenza. In ogni caso si vede la necessità che caratteristiche essenziali di determinati prodotti, previste da regole settoriali a maggior tutela della protezione del sottoscrittore del PEPP e della sicurezza dell'investimento, siano considerate e rappresentate in modo tale che detti prodotti non siano penalizzati e ne sia salvaguardata la specificità.

Informativa

Al fine di fornire informazioni utili al potenziale contraente, il Regolamento PEPP prevede un documento precontrattuale denominato PEPP KID il cui contenuto, revisione e distribuzione verranno normati da 3 differenti RTS di EIOPA. Sul tema è auspicabile che le novità vengano introdotte tutte simultaneamente al fine di evitare costi di compliance, che il documento metta in risalto la natura previdenziale del prodotto garantendo flessibilità dei testi al fine di ottemperare alle diverse previsioni nazionali e, infine, che il documento evidenzi con enfasi le componenti assicurative e quelle d'investimento.

Basic PEPP e tecniche di mitigazione dei rischi

Il Regolamento prevede che il PEPP possa avere al massimo 6 opzioni di investimento, tra le quali è incluso il PEPP di base. Una differenza fondamentale tra quest'ultimo e il PEPP collegato ad altre opzioni di investimento alternative risiede nel fatto che il PEPP di base dovrebbe essere caratterizzato da una garanzia sul capitale o da tecniche di mitigazione del rischio coerenti con l'obiettivo di consentire all'investitore di recuperare il capitale. Rispetto alle tecniche di mitigazione del rischio, l'EIOPA è chiamata a emanare specifici RTS rispetto ai quali è auspicabile la massima chiarezza definitoria.

I prossimi passi

L'EIOPA, entro agosto 2020, dovrà sviluppare le norme di secondo livello. Successivamente i testi passeranno al vaglio preventivo della Commissione Europea, e agli scrutini del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE che potranno richiedere fino ad un massimo di 6 mesi. Entro due giorni dal superamento di tali scrutini, con la pubblicazione in GUUE dei testi delle norme di secondo livello, il Regolamento PEPP inizierà definitivamente ad applicarsi. Si stima che, nella migliore delle ipotesi, il Regolamento partirà nella seconda metà del 2022. Il lungo iter legislativo che sta portando alla nascita del primo prodotto pensionistico paneuropeo sarà seguito con la massima attenzione.

7. Implementazione del “Pacchetto Bancario Europeo”. Le norme di secondo livello

Tema

Il “Pacchetto Bancario europeo” è stato definitivamente approvato nella fase terminale della precedente legislatura. Le diverse norme che lo compongono (Direttiva e Regolamento sui requisiti di capitale, Direttiva e Regolamento sulla risoluzione bancaria) sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale europea nello scorso mese di giugno e sono entrate in vigore nel corso dello stesso mese (27 giugno).

Per quanto riguarda invece la data di prima applicazione, dette norme hanno una tempistica di entrata in vigore eterogenea: il Regolamento sui requisiti di capitale (CRR2) si applica a partire dal 28 giugno 2021, fatte salve alcune eccezioni; il Regolamento sul Fondo Unico di Risoluzione (SRMR) si applica a partire dal 28 dicembre 2020. La Direttiva sui requisiti di capitale (CRDV) e la Direttiva sulla risoluzione (BRRD2), una volta recepite dagli Stati Membri, si applicheranno dal 29 dicembre 2020, fatte salve alcune eccezioni.

Aspetti rilevanti

L’Associazione Bancaria Italiana ha proposto e fortemente sostenuto alcune rilevanti proposte che sono state confermate nella versione definitiva del Pacchetto Bancario. A completamento del quadro, si ritiene utile ricordarle, indicando anche la data di applicazione delle singole disposizioni.

Nell’ambito delle norme sui requisiti di capitale, si segnalano:

- aggiustamento della LGD per le cessioni massive di crediti deteriorati

La normativa è volta a calibrare correttamente il calcolo della LGD (uno dei parametri utilizzati dalle banche che calcolano i requisiti patrimoniali per il rischio di credito con i modelli interni) in caso di cessioni massive di crediti deteriorati (ovvero dismissioni che riguardano almeno il 20% del portafoglio di crediti deteriorati), effettuate tra il 23 novembre 2016 e fino ai 3 anni successivi all’entrata in vigore della nuova normativa (ovvero non posteriori al 28 giugno 2022). La disposizione è esplicitamente applicabile a partire dal 27 giugno 2019, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento (vd. infra).

- estensione dello SMEs Supporting Factor

La normativa prevede l'estensione del fattore di supporto alle PMI (il cosiddetto "SMEs Supporting Factor"), che consente di applicare una ponderazione ulteriormente ribassata per i finanziamenti alle PMI di importo fino a 2,5 milioni di euro e una (nuova) ponderazione ridotta per i finanziamenti superiori a 2,5 milioni, senza alcun limite di importo massimo. La disposizione è applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021.

- approvazione dell'Infrastructure Supporting Factor

La normativa introduce un trattamento preferenziale per il finanziamento di infrastrutture che abbiano particolari requisiti strutturali, finanziari e ambientali. La disposizione è applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021. Possibili modifiche sono previste a seguito della relazione della Commissione attesa entro il 28 giugno 2022.

- più corretta ponderazione per i finanziamenti garantiti da cessione di una quota dello stipendio o della pensione

La normativa inserisce, nell'ambito della generica categoria dei finanziamenti retail, un trattamento prudenziale più corretto per i finanziamenti garantiti da cessione di una quota dello stipendio/pensione, in considerazione delle loro basse probabilità di default (PD) e del regime di garanzie obbligatorio particolarmente incisivo. La disposizione è applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021.

- non deducibilità dal capitale degli investimenti in alcune tipologie di software

La nuova normativa esclude, dagli asset intangibili che vanno dedotti dal capitale, i software i quali, a seguito di una valutazione economica accurata, verranno ritenuti non passibili di un deterioramento economico in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione. Tale disposizione è applicabile a decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione dell'EBA (presentate entro il 28 giugno 2020) adottate dalla Commissione (cfr. infra).

- eliminazione temporanea del trattamento più penalizzante per i Repo e i Reverse Repo

La normativa, nell'ambito dei requisiti di liquidità (NSFR), introduce un regime transitorio più favorevole (0% per i Repos garantiti, 5% per i Repos non garantiti) della durata di 4 anni. La disposizione è applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il Regolamento adottando atti delegati che precisino i requisiti dettagliati in materia di liquidità entro il 28 giugno 2024.

- introduzione di una maggiore proporzionalità per le banche con totale attivo inferiore a 5 miliardi di euro

La normativa prevede diverse disposizioni che introducono elementi di proporzionalità a favore delle banche più piccole (cosiddette "small and non-complex institutions"), tra le quali una riduzione delle misure di reporting che porti ad una riduzione dei costi tra il 10% e il 20%" (in vigore a seguito dell'adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di attuazione dell'EBA attese per il 28 giugno 2021), un'informativa (disclosure) ad hoc, un regime di NSFR semplificato e una metodologia standard semplificata per il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (tutte e tre applicabili dal 28 giugno 2021) e politiche di remunerazione ad hoc (applicabili dal 29 dicembre 2020).

- estensione della possibilità per le istituzioni finanziarie non conglomerate di non dedurre dal capitale le partecipazioni assicurative (c.d. "Danish compromise")

La normativa estende dal 2019 al 2024 la possibilità per le istituzioni finanziarie non conglomerate di non dedurre dal capitale le partecipazioni in società assicurative. La disposizione è applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2019.

Normativa sulla risoluzione (BRRD2):

- introduzione di un requisito di proporzionalità nella definizione del MREL, legato al modello di business;
- introduzione di una clausola di grandfathering per le passività emesse prima del 27 giugno 2019, data in cui tale disposizione è esplicitamente applicabile;
- differimento dell'entrata in vigore del requisito pieno al 2024 (con una fase di verifica intermedia al 2022) per le entità soggette a risoluzione.

Le suddette norme di primo livello contengono numerosi rinvii a **norme di secondo livello (Standard tecnici regolamentari)** ovvero a **Linee Guida** o **pareri** da parte della Commissione europea e delle Autorità europee di settore. Tali atti dovranno essere emanati in una finestra temporale che va dal 2019 fino al 2025.

La nostra posizione

L'Associazione sta lavorando per trasferire alla Commissione europea e alle Autorità europee di settore (in particolare l'EBA e l'ESMA) tutte le indicazioni affinché i diversi atti di secondo livello possano confermare gli elementi positivi contenuti nelle norme primarie, mitigarne gli effetti negativi o garantire una modalità di applicazione corretta.

Fra i numerosi provvedimenti in via di emanazione, si richiama in particolare l'attenzione su:

- gli Standard tecnici regolamentari che la Commissione dovrà emanare sulla non deducibilità dal capitale degli investimenti in alcune tipologie di software (articolo 36 del Regolamento sui requisiti di capitale).

Come sopra anticipato, il nuovo Regolamento prevede la possibilità di escludere dagli asset intangibili i software i quali, a seguito di una valutazione economica accurata, verranno ritenuti non passibili di un deterioramento economico in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione.

Entro il 28 giugno 2020, l'EBA deve presentare una proposta di Standard tecnici per definire la platea di software assoggettabili alla misura.

Si ricorda in proposito che le banche europee deducono l'intero valore del loro software dal capitale a differenza di quelle degli Stati Uniti e della Svizzera. È soprattutto in ragione di tale svantaggio competitivo che si è riusciti a modificare la norma comunitaria, la quale deve essere completata dal regolamento tecnico di attuazione dell'EBA.

I problemi da risolvere in quest'ultima sede riguardano soprattutto il valore da attribuire al software in scenari di risoluzione, fusioni e acquisizioni o liquidazione della banca. Su tale tematica, l'EBA lancerà una consultazione nel primo semestre del 2020.

- aggiustamento della LGD per le cessioni massive di crediti deteriorati.

Come detto sopra, la normativa è volta a calibrare correttamente il calcolo della LGD in caso di cessioni massive di crediti deteriorati, in presenza di talune condizioni. Sebbene la norma non preveda esplicitamente rimandi ad altre disposizioni di dettaglio, alcuni aspetti danno adito a letture potenzialmente diverse. Pertanto, l'ABI sta interloquendo con l'EBA e con il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) affinché l'interpretazione della norma stessa sia coerente con la ratio originaria, consentendo quindi di includere quelle cessioni massive di NPLs che sono avvenute in un periodo di tempo in cui, per i tempi ristretti, per l'assenza o per l'embrionale sviluppo di un mercato secondario le svalutazioni dei crediti deteriorati sono state particolarmente rilevanti.

8. La revisione di Solvency II

Tema

Solvency II, il nuovo regime europeo di vigilanza prudenziale, è entrato in vigore in tutti i Paesi UE il 1° gennaio 2016.

La Direttiva *Solvency* prevede una serie di verifiche e revisioni periodiche sul funzionamento del sistema, la prima della quali - relativa alla Formula Standard per il calcolo del *Solvency Capital Requirement (SCR)* - è terminata il 18 giugno 2018 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del testo di modifica degli Atti Delegati di Solvency II, mentre la seconda, più ampia e incentrata sulla normativa di primo livello (la Direttiva) e, in particolare, sulle misure relative ai prodotti assicurativi con garanzie di lungo termine e su quelle relative al rischio azionario, è iniziata l'11 febbraio scorso ed è da attuarsi entro la fine del 2020.

Aspetti rilevanti

I principali temi oggetto di discussione nel corso della **prima fase**, sono stati: il funzionamento del *volatility adjustment* e, in particolare, della sua componente nazionale, che non ha operato secondo le aspettative (nonostante la revisione fosse prevista per la seconda fase); la metodologia di calcolo del *risk margin* e, in particolare, dei metodi di calibrazione del livello del cost of capital; la calibrazione del rischio di tasso di interesse; l'introduzione di una nuova asset class (con requisiti patrimoniali meno penalizzanti) per investimenti azionari di lungo periodo"; le metodologie di calcolo della capacità di assorbimento delle imposte differite; la calibrazione dei requisiti patrimoniali per gli investimenti in titoli di debito privi di rating e in titoli azionari non quotati; la calibrazione dei sottomoduli di rischio di tariffazione per i rami credito e cauzione e dei sottomoduli dei rischi di sottoscrizione.

La **seconda fase** del processo di revisione interesserà:

- a) le misure relative ai prodotti assicurativi con garanzie di lungo termine (Long Term Guarantees, LTG), tra cui in particolare *volatility adjustment* e *matching adjustment*, e al rischio azionario;
- b) i metodi, le ipotesi, i parametri standard utilizzabili nel calcolo del SCR con formula standard,
- c) le regole e le pratiche di vigilanza relativamente al calcolo del MCR; iii) la vigilanza di gruppo e la gestione del capitale nei gruppi;
- d) la vigilanza sulle attività cross-border;
- e) il rafforzamento del principio di proporzionalità.

La nostra posizione

Prima fase: review 2018

- La prima fase della revisione di Solvency II ha visto l'Associazione lavorare su più tavoli, e nei limiti di quanto previsto dall'ambito di intervento stabilito dalla Commissione europea, per evidenziare l'insoddisfacente funzionamento del meccanismo del *volatility adjustment* (VA). Il risultato è stato positivo ed è culminato in aprile, con la modifica di una delle due condizioni di attivazione della componente nazionale del VA, resa ora più raggiungibile.
- Il testo di modifica degli Atti Delegati, pubblicato lo scorso 18 giugno, riflette, nel complesso, il parere tecnico fornito da EIOPA al termine del periodo di consultazione, tra cui: le modifiche relative al trattamento prudenziale dei titoli di debito privi di rating rispecchiano (che prevedono l'introduzione di criteri volti ad identificare le obbligazioni prive di rating equiparabili, in termini di requisito di capitale, a obbligazioni dotate di rating BBB o A); l'introduzione di una nuova asset class per attività azionarie di lungo termine; il rinvio della revisione della metodologia di calibrazione del rischio legato ai tassi di interesse.
- Negativo è stato invece il riscontro relativo alle richieste di modifica del calcolo della componente *cost of capital del risk margin*; la Commissione non ha accolto le richieste dell'industria di abbassarne il livello dal 6% al 3%.
- Sebbene se ne condividano i principi ispiratori, altrettanto negativo è il giudizio sulle modifiche relative al modulo *equity*, che ha previsto l'introduzione di due sottomoduli specifici (*long term equity, unlisted equity*), e a quello *spread*, che ha previsto l'introduzione di una metodologia che permette di equiparare, in termini di capital charge, titoli unrated a quelli con rating. In entrambi i moduli, le disposizioni emanate avrebbero bisogno di importanti e fondamentali chiarimenti e/o interventi, per permettere alle imprese di applicarli.

Seconda fase: review 2020

- Con riferimento al pacchetto di misure LTG, **la Commissione ha richiesto a EIOPA di vagliare due possibili approcci relativamente all'impianto del *volatility adjustment***, basati, rispettivamente, sui concetti di illiquidità delle passività e di portafogli rappresentativi, e su quelli di cash-flow matching e di portafoglio entity-specific.
- Nella sede di Insurance Europe alcune Associazioni nazionali si sono espresse in favore del primo approccio, altre in favore del secondo. **Si è deciso, per ora, di lavorare sui**

dettagli di entrambi gli approcci, anche valutando opzioni come il Dynamic VA anche nella formula standard.

- **ANIA**, pur manifestando la necessità di approfondire nel dettaglio tutte le ipotesi proposte, **ha finora mostrato una preferenza per l'approccio entity-specific**, in grado di eliminare (come peraltro riconosciuto dal documento EIOPA) alcune delle criticità identificate sul funzionamento del VA e in particolare della componente Paese
- Con riferimento agli altri aspetti della revisione, ANIA ritiene prioritari: il riesame delle modifiche alla metodologia di calcolo del *risk margin* (già proposte nella prima fase) e ai criteri di classificazione delle imposte differite nette (attualmente classificate come Tier 3); l'allentamento dei criteri di applicabilità del *matching adjustment* (ad oggi utilizzato solo da Spagna e Regno Unito); l'identificazione di possibili sinergie tra Solvency II e il framework IFRS 17.

I prossimi passi

- Per quanto riguarda la prima fase, **in autunno verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la modifica relativa alla soglia di attivazione della componente nazionale del *volatility adjustment***. Una volta pubblicata, gli Stati membri avranno un massimo di sei mesi per recepire la modifica nei rispettivi ordinamenti.
- Relativamente alla seconda fase, **tra ottobre e novembre EIOPA porrà in consultazione il documento di risposta alla Commissione; nel primo trimestre del 2020 sarà effettuato un field test sulle ipotesi identificate e entro giugno 2020 dovrà inviare il parere richiesto alla Commissione.**
- Entro fine 2020, la Commissione potrebbe presentare la proposta di modifica alla direttiva SII, che sarà sottoposta alla procedura di codecisione.

9. Proposta di direttiva in materia di assicurazione autoveicoli (MID)

Tema

Il 24 maggio 2018 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/103/CE con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e il controllo dell'obbligo d'assicurare questa responsabilità.

La proposta mira a rafforzare la normativa europea, offrendo, da un lato, una maggiore tutela alle vittime di incidenti automobilistici e cercando, dall'altro, di migliorare i diritti degli assicurati. L'articolato, infatti, modifica la precedente V direttiva auto, agevolando il contrasto alla circolazione di veicoli non assicurati, facilitando il compito delle autorità competenti e allineando i livelli minimi di copertura assicurativa in tutta l'UE. Infine, chiarisce l'ambito di applicazione della direttiva alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Aspetti rilevanti

In particolare, la Commissione propone le seguenti modifiche:

- **insolvenza di un assicuratore:** se l'assicuratore del veicolo che ha causato un incidente è insolvente, le vittime saranno risarcite nel loro Stato membro di residenza. In situazioni transfrontaliere, la responsabilità finanziaria finale sarà a carico dell'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui ha sede legale l'assicuratore;
- **attestato di rischio:** gli assicuratori saranno tenuti a trattare gli attestati di rischio emessi negli altri Stati membri alla stregua di quelle rilasciate a livello nazionale. Ciò dovrebbe garantire che chi sottoscrive un'assicurazione all'estero possa beneficiare di premi assicurativi più vantaggiosi, al pari dei consumatori nazionali.
- **guida di veicoli non assicurati:** verranno potenziate le competenze degli Stati membri per contrastare il fenomeno della guida di veicoli non assicurati, una pratica che fa aumentare i premi per i guidatori onesti.
- **livelli minimi di copertura:** i cittadini dell'Unione avranno diritto alle stesse condizioni minime di protezione in ogni Stato membro in cui si recano. La proposta fissa infatti dei livelli di protezione minimi e armonizzati in tutta l'UE per quanto riguarda le lesioni personali (EUR 6.070.000 per sinistro o EUR 1.220.000 per vittima) e i danni materiali (EUR 1.220.000 per sinistro, qual che sia il numero delle vittime), appianando le leggere differenze attualmente esistenti tra Stati membri nel livello minimo di protezione.
- **ambito di applicazione:** per migliorare la certezza del diritto, la proposta integra nella direttiva la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare,

viene esplicitato che l'ambito di applicazione della direttiva include gli incidenti causati nel corso del normale uso di un veicolo come mezzo di trasporto, anche su proprietà privata.

Nel testo approvato dal Parlamento, si apportano le seguenti modifiche:

- **ambito di applicazione:** fa rientrare solo i veicoli soggetti all'obbligo di omologazione, escludendo le biciclette elettriche, i segway e gli scooter elettrici e i veicoli utilizzati negli sport motorizzati, ma lasciando libertà agli Stati Membri di imporre la copertura assicurativa qualora lo ritengano necessario;
- **guida di veicoli non assicurati:** chiede l'utilizzo del programma Eucaris (sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida), che consente uno scambio di dati di immatricolazione del veicolo;
- **insolvenza di un assicuratore:** mantiene il principio dell'"Home Member State" ma (i) rimuove la disposizione sulla mancata risposta ragionevole da parte dell'assicuratore come condizione per contattare l'organismo di indennizzo, e lo subordina ai casi di insolvenza, (ii) definisce in dettaglio le condizioni da applicare agli organismi di indennizzo e (iii) richiede il raggiungimento di un accordo fra organismi entro due anni, in caso contrario, la Commissione procederà con atti delegati;
- **attestato di rischio:** condivide la standardizzazione dell'attestato, specificando che l'obbligo di pubblicare le politiche riguardo il suo uso non deve pregiudicare le politiche tariffarie, che il valore dei sinistri non rientra tra le informazioni da fornire e che la definizione del contenuto e della forma dovrà avvenire previa consultazione di tutte le parti interessate.

Inoltre, il testo del Parlamento richiede che sia introdotto uno strumento indipendente di confronto dei prezzi e un termine di prescrizione di almeno quattro anni alle azioni di risarcimento per i danni a persone e a cose derivanti da un sinistro stradale transfrontaliero.

[La nostra posizione](#)

- **insolvenza di un assicuratore.** A di là di alcuni emendamenti tecnici, la proposta è fortemente da sostenere data la rilevanza della tematica e in considerazione del fatto che le attuali previsioni penalizzano il mercato assicurativo italiano. Infatti, negli ultimi cinque anni, il Fondo di garanzia italiano ha effettuato esborsi per 50 milioni di euro con scarse possibilità di recupero.
- **ambito di applicazione.** L'ambito di applicazione dovrebbe essere limitato all'uso dei veicoli identificati e "nel traffico", altrimenti si possono creare criticità in Italia rispetto ad esempio a veicoli ora non targati (bici elettriche).
- **attestato di rischio.** Dalla proposta emergono delle criticità. Il testo attuale ingerisce, infatti, nella libertà tariffaria e contrattuale delle imprese e per questo verso andrebbe modificato, evidenziando altresì che è inattuabile la sua applicazione standardizzata in tutti i mercati assicurativi nazionali data la loro eterogeneità. Si dovrebbe applicare, quindi, solo ai casi di assicurazione RC Auto transfrontalieri per parità di trattamento.

I prossimi passi

La proposta di direttiva è in discussione in sede di Consiglio mentre il Parlamento ha approvato il suo testo. Una volta conclusa la procedura di codecisione, la direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarà applicabile un anno dalla sua entrata in vigore.

10. Standard contabili (IFRS 17)

Tema

L'*International Accounting Standard Board* (IASB) ha emanato nel maggio 2017 il nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 contenente le nuove disposizioni relative ai contratti assicurativi, disposizioni che si applicheranno ai bilanci redatti in conformità ai principi contabili internazionali IFRS.

A seguito della pubblicazione del principio, la Commissione europea, che dovrebbe recepire in Europa il principio contabile internazionale, ha richiesto all'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) di fornire il proprio parere sullo standard contabile.

Ai fini del processo di *endorsement* l'EFRAG, per comprendere gli effetti e modellizzare i requisiti dell'IFRS 17, a settembre 2018, ha inviato una lettera allo IASB segnalando sei aspetti del principio per i quali riteneva fossero necessari ulteriori approfondimenti da parte dello stesso.

Lo IASB, a partire da ottobre 2018, ha portato avanti una serie di valutazioni in merito a possibili modifiche del principio, a fronte delle numerose criticità individuate dai diversi stakeholders. Lo scorso 25 giugno lo IASB ha, quindi, pubblicato l'Exposure Draft "Amendments to IFRS 17".

Aspetti rilevanti

Tra i 25 issues che sono stati analizzati dallo IASB per valutare possibili emendamenti al principio IFRS 17 sono presenti anche quelli ritenuti particolarmente critici per il mercato assicurativo italiano: requisito di raggruppare i contratti per coorti annuali e anno di entrata in vigore del principio stesso. Nel dettaglio, l'imposizione di prevedere raggruppamenti per "annual cohort" non è considerato dall'ANIA coerente con le attuali modalità di gestione del business, soprattutto nel caso delle gestioni separate basate sulla mutualità intergenerazionale, oltre a implicare modifiche significative ai sistemi e ai processi di valutazione esistenti ed un rilevante effort in termini di risorse e costi. Con riferimento al timing l'ANIA ritiene che, come data di prima applicazione del principio, siano necessari almeno due anni in più rispetto alla data prevista nel principio IFRS 17 (2021).

Anche a livello di industria assicurativa europea, Insurance Europe aveva inviato una lettera allo IASB riportando la posizione dell'industria in relazione al principio IFRS 17 e la sua implementazione, sottolineando le principali criticità tecniche e operative legate all'applicazione

dell'IFRS 17 che riguardano elementi fondanti del principio stesso e che impattano sul Conto Economico in termini di *mismatching* e incoerenze contabili, nonché di inadeguata rappresentazione dei profitti. Tra i diversi aspetti evidenziati, era anche sottolineata la necessità di un posticipo di 2 anni dell'entrata in vigore del principio, richiedendo la riapertura della discussione alla luce delle criticità operative individuate.

Nell'Exposure Draft dello IASB, pubblicato a giugno, viene affrontato il tema del timing, prevedendo solo un anno di posticipo rispetto al 2021 e un differimento analogo anche per la temporary exemption dell'IFRS 9, mentre quello delle coorti non risulta oggetto di emendamenti.

L'EFRAG, nella sua bozza di lettera di commento all'Exposure Draft (Draft Comment Letter), rispondendo alla consultazione, riprende invece il tema delle coorti richiedendo allo IASB di prevederne un'eccezione per quei contratti i cui flussi di cassa sono influenzati o influenzano i flussi di cassa di altri contratti. L'EFRAG ritiene che tale vincolo comporti "unnecessary cost".

Insurance Europe e il CFO Forum hanno inviato lo scorso 6 settembre una lettera co-firmata all'EFRAG, di risposta alla Draft Comment Letter. In merito alle coorti annuali viene supportata la posizione dell'EFRAG in termini di rimozione del requisito, sottolineando la necessità che tale rimozione si applichi almeno per quei contratti che ricadono sotto il Variable Fee Approach (VFA) e per tutti i contratti alla data di transizione. Per quanto riguarda il tema del timing è stato sottolineato come "many in the industry" ritengano necessario un ulteriore posticipo della data di prima applicazione del principio, richiedendo quindi un ulteriore delay di un anno (entrata in vigore del principio il 1° gennaio 2023).

Le due stesse posizioni, quelle su "annual cohort" e "timing", sono state riprese nella risposta, co-firmata da Insurance Europe e CFO Forum, all'ED dello IASB.

La nostra posizione

L'ANIA ritiene che il principio IFRS 17 sia inapplicabile nella sua attuale formulazione. Risulta, quindi, fondamentale che il principio sia modificato al fine di superare/risolvere gli elementi di criticità evidenziati.

È cruciale la rimodulazione del requisito delle coorti annuali e prevedere il posticipo di almeno un ulteriore anno della data di entrata in vigore del principio rispetto a quanto previsto dallo IASB nell'ED.

L'Associazione considera pertanto necessario che lo IASB modifichi il principio IFRS 17 e preveda un *Field Test* completo per il settore assicurativo.

I prossimi passi

La pubblicazione del principio da parte dello IASB, rivisto a seguito della fase di pubblica consultazione, è attesa a fine giugno 2020. Una volta pubblicato avrà inizio il processo di omologazione a livello europeo che coinvolgerà in prima istanza l'EFRAG, che dovrà fornire alla Commissione europea un parere sull'omologazione del Principio.

Successivamente la Commissione preparerà una bozza di Regolamento di omologazione che verrà votato a maggioranza dall'ARC (il Comitato di regolamentazione contabile presieduto dalla Commissione e composto dai rappresentanti dei paesi dell'UE).

Infine, il Parlamento e il Consiglio europeo avranno tre mesi di tempo per opporsi all'adozione del Principio. In caso di non obiezione la Commissione adotterà il Regolamento di omologazione e lo pubblicherà sulla G.U.U.E..

11. Revisione AIFMD

Tema

La Direttiva AIFM rappresenta la disciplina di maggiore rilevanza in termini di legislazione europea per quanto riguarda i gestori di private capital, avendo dato vita ad un sistema di regole il cui obiettivo era quello di andare a definire un quadro quanto più armonizzato ed omogeneo possibile per la raccolta e la gestione di fondi alternativi in Europa.

La Direttiva stessa prevedeva l'obbligo, da parte della Commissione Europea, di iniziare un percorso di revisione a partire dal 2017. Nell'ottobre del 2017 la Commissione ha lanciato, con il supporto di KPMG, una survey destinata a gettare le basi per la revisione, i cui risultati finali sono stati presentati a gennaio 2019. Un percorso simile è stato intrapreso anche da Invest Europe.

Aspetti rilevanti

AIFI ha seguito le fasi di implementazione della Direttiva nel contesto italiano, dialogando con le autorità e con i fondi al fine di pervenire ad una trasposizione della legislazione coerente con il dettato del legislatore europeo ma anche non eccessivamente vincolante per l'operatività dei gestori.

La nostra posizione

In questo quadro, AIFI sta portando avanti una ricognizione presso i propri associati per sottolineare alcuni elementi ritenuti problematici dai gestori italiani e che, all'interno del contesto europeo, possano essere presi in considerazione quando il processo di revisione entrerà nel vivo.

In particolare, si segnala la necessità di intervenire sui seguenti profili:

- migliorare il regime di passaporto istituito ai sensi della Direttiva AIFM, in particolare cercando di limitare il ricorso a 'fees and charges' imposte dalle varie autorità nazionali in relazione alla commercializzazione dei fondi. Tali oneri, infatti, vanno ad inficiare lo scopo originale del passaporto stesso rendendo difficoltoso per i fondi riuscire ad operare in un regime europeo che, almeno in teoria, dovrebbe risultare coerente ed omogeneo in tutti gli Stati membri;

- creare, anche in coordinamento con le prescrizioni della MiFID II, un regime tailor-made per i fondi di private capital evitando l'adozione di un approccio 'one-size-fits-all' che, in relazione a specifici obblighi, comporta un costo amministrativo ed economico per le strutture di private capital, poco coerente rispetto alle attività svolte;
- introdurre una categoria di investitori semi-professionali che possano investire in fondi alternativi a partire da un minimo di 200mila euro (come previsto, ad esempio, in Germania) o 100mila euro (come previsto nella legislazione francese) in modo da consentire anche ad investitori 'private' di fascia alta, dotati delle necessarie competenze, di contribuire ad un maggiore afflusso di capitali verso le PMI italiane.

I prossimi passi

Nonostante la revisione della direttiva AIFM non faccia parte della lista delle priorità della nuova Commissione, questa dovrà inviare, entro la prima metà del 2020, un report al Parlamento Europeo e al Consiglio circa i progressi del processo di revisione.

12. Le società fiduciarie in una prospettiva europea

Tema

L'Italia è l'unico Stato membro che ha istituito da anni come soggetto autorizzato e vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico le società fiduciarie, vale a dire le società che svolgono in forma di impresa attività di amministrazione di beni per conto di terzi. In altri Stati, anche essi di tradizione di diritto romanistico come l'Italia, quali la Francia o il Lussemburgo, è presente unicamente una disciplina del contratto di fiducia. Le società fiduciarie sono disciplinate dall'art. 1, comma 1, della legge istitutiva, l. 23 novembre 1939, n. 1966 e dal DM 16/1/1995, e sotto il profilo della disciplina sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo sono ricomprese tra gli intermediari destinatari delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019. Il decreto legislativo n. 141/2010 ha previsto - come noto - per quelle controllate da banche, da intermediari finanziari o che abbiano adottato la forma di s.p.a. con capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, l'iscrizione in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, e la sottoposizione alla vigilanza in materia di antiriciclaggio da parte della Banca d'Italia.

L'evoluzione normativa ha, pertanto, ricondotto le società fiduciarie nell'alveo degli intermediari finanziari vigilati, senza che ciò abbia determinato lo snaturamento della loro vocazione di imprese autorizzate all'attività di amministrazione di beni per conto di terzi utilizzando il contratto di fiducia, ma anzi viepiù affermando e tipizzando tale ruolo. Le società fiduciarie, dunque, sono nel nostro ordinamento gli unici intermediari finanziari in grado non solo di amministrare fiduciarmente patrimoni familiari, anche al fine di gestire i passaggi generazionali, ma anche di impiegare il rapporto fiduciario per soddisfare esigenze di garanzia patrimoniale in forme diverse dai diritti reali o, ancora, di porre in essere contratti di affidamento fiduciario al fine di amministrare fondi speciali, costituiti da beni sottoposti a vincoli di destinazione o per altre finalità meritevoli di tutela, ritenendo che esse siano in Italia gli unici soggetti in grado, per assetto e funzioni, di garantire la necessaria trasparenza voluta dal legislatore comunitario in tema di antiriciclaggio per trust e istituti giuridici affini.

Aspetti rilevanti

Il riconoscimento europeo di tale soggetto contribuirebbe fortemente ad affermare il suddetto ruolo delle società fiduciarie quali soggetti autorizzati, sotto forma di impresa, a svolgere l'attività di amministrazione fiduciaria di beni per conto terzi, sia nella forma della fiducia "romanistica"

che anche nella forma della fiducia “germanistica” (equiparabile al nominee), nonché di patrimoni autonomi e separati sottoposti ad un vincolo di destinazione meritevole di tutela, come recentemente previsto dalla legge 112/2016 (cd. legge “Dopo di noi”).

Da tale riconoscimento ne deriverebbe che a livello di normativa europea:

- verrebbe riconosciuta la funzione economico sociale di un soggetto istituzionalmente incaricato di agire per conto terzi attraverso un contratto di affidamento fiduciario conosciuto dall’ordinamento e, pertanto, doverosamente garante dei diritti dei terzi affidanti;
- verrebbe, di conseguenza, sancito a livello legislativo il principio di separazione patrimoniale dei beni dei clienti dal patrimonio della società fiduciaria; ciò consentirebbe altresì di sviluppare una disciplina comune del contratto fiduciario;
- verrebbe valorizzato il fatto che l’attività di amministrazione di beni per conto terzi sia svolta da soggetti autorizzati e tenuti al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, nonché in grado di svolgere a favore degli interessi del fisco il ruolo di sostituti e responsabili di imposta.

La nostra posizione

Sarebbe auspicabile che il diritto comunitario prevedesse un’armonizzazione delle attività di fiducia sotto forma di impresa riconoscendo alle società fiduciarie il ruolo che è loro proprio di soggetti autorizzati, deputati all’amministrazione fiduciaria di beni per conto di terzi.

Si tratterebbe di replicare su scala europea l’esperienza maturata in materia di antiriciclaggio, ma non limitatamente ad essa, prevedendo, in sede comunitaria, una regolamentazione omogenea degli istituti giuridici affini al trust quale è, in Italia, il contratto di affidamento fiduciario.